

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

col **Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

e col **Ministro del Commercio con l'estero**

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, ispirato dalla improrogabile esigenza di reprimere o, quanto meno, di limitare al massimo il deleterio fenomeno della cosiddetta « fuga di capitali », ha trasformato in delitti — puniti, nei casi più gravi, anche con la pena detentiva — tutte quelle attività illecite, tramite le quali il predetto fenomeno era andato assumendo dimensioni sempre più preoccupanti e per le quali la semplice sanzione amministrativa, in precedenza prevista, si era rivelata del tutto insufficiente.

Con la successiva legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, il Parlamento ha in vario modo modificato il decreto-legge ed ha provveduto, altresì, a rendere più completa ed organica la nuova disciplina in materia di infrazioni valutarie.

In tale prospettiva, particolare rilievo assume l'articolo 2 della legge che — al fine di agevolare il rientro in Italia delle disponibilità e attività, valutarie o di altro genere, possedute all'estero e costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto — impone agli interessati

l'obbligo di farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e di provvedere al rientro predetto entro i tre mesi successivi.

Poichè la legge di conversione è entrata in vigore il 19 maggio del corrente anno, la scadenza del termine per la dichiarazione di cui sopra avrà luogo il prossimo 19 agosto. Dopo tale data, coloro i quali non avranno provveduto ad effettuare la dichiarazione saranno soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31. Così dispone, invero, il citato articolo 2, il quale stabilisce altresì, al secondo comma, che la sua osservanza rende inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leggi vigenti al momento del fatto.

Senonchè, in base alle indicazioni fornite dall'Ufficio italiano dei cambi, sono state effettuate finora pochissime denunce. Queste peraltro, secondo lo stesso Ufficio, dovrebbero sensibilmente aumentare in coincidenza con alcuni fattori favorevoli, recentemente verificatisi, che fanno sperare in una ripresa economica del paese.

Ciò posto, sembra necessario agevolare il fenomeno che sta delineandosi, prorogando il termine suindicato nell'intento che ciò possa servire, appunto, ad incoraggiare il rientro spontaneo dei capitali. È evidente, infat-

ti, che l'avvenuta scadenza del termine escluderebbe la possibilità di tale rientro, in quanto certamente nessuno sarebbe disposto, con successiva dichiarazione, ad autodenuciarsi ed esporsi così alle gravi sanzioni penali dalla legge previste.

La proroga, secondo le valutazioni dei Dicasteri economici, può essere opportunamente limitata a tre mesi, potendosi presumere che tale ulteriore termine sia sufficiente allo scopo indicato.

Per far fronte alla predetta necessità, divenuta urgente nell'imminenza dello scadere del termine in questione — per cui sarebbe praticamente impossibile l'approvazione, in tempo utile, di un disegno di legge da parte di entrambi i rami del Parlamento — si è reso indispensabile il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Modificando, pertanto, l'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, il provvedimento — che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione — proroga per il periodo di tempo ritenuto congruo — vale a dire fino al 19 novembre 1976 — il termine di tre mesi, stabilito da tale disposizione per la dichiarazione in essa prevista.

Una dilazione più ravvicinata non consentirebbe un sufficiente margine di tempo di riflessione agli interessati; una più lunga introdurrebbe un indesiderato grado di lassismo.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, numero 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

*Decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente « Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie »;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una congrua proroga del termine di tre mesi, stabilito dall'articolo 2 della predetta legge per la presentazione all'Ufficio italiano dei cambi della dichiarazione delle disponibilità e attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero;

DECRETA:

#### Art. 1.

Il termine di tre mesi, stabilito per la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159, è prorogato al 19 novembre 1976.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1976.

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI —  
PANDOLFI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO